



STRANIERI IN CARCERE

di Hafida Haddouch

Negli ultimi anni si è registrato un enorme incremento della popolazione straniera detenuta in Italia, al punto che attualmente il numero dei detenuti stranieri presenti negli istituti penitenziari italiani rappresenta quasi un terzo della popolazione complessiva.

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica. Riguardo alla provenienza geografica degli stranieri detenuti nelle carceri italiane, vi è una netta prevalenza di detenuti provenienti dai paesi del Nord Africa, in particolare dal Marocco, Tunisia e Algeria (sono tre tra le quattro nazionalità in assoluto più frequenti), e da paesi europei non appartenenti alla UE, in particolare da Albania, ex Jugoslavia e Romania.

Anche se nella normativa non sussistono distinzioni di appartenenza a nazionalità, culture e religioni diverse, nella realtà il detenuto straniero si trova escluso da alcuni benefici di legge, o per motivi legali, ad esempio perché senza permesso soggiorno, o per motivi sociali, ad esempio perché privo di una richiesta di lavoro o senza domicilio, o ancora per motivi pratici, non fruendo di quella rete di relazioni familiari e sociali che permettono ai cittadini italiani di usufruire di una serie di misure alternative alla detenzione.

La condizione detentiva, già per se stessa affittiva e frustrante, è appesantita da difficoltà obiettive quando colpisce uno straniero, in particolare se extracomunitario. Sono molteplici i problemi legati alla lingua, alle pratiche religiose, alle usanze culturali, ai rapporti con il mondo esterno. Tutti questi aspetti risultano poi aggravati quando il detenuto è un clandestino, ipotesi che si verifica nella maggior parte dei casi.

L'aspetto rilevante che viene messo in luce dai dati statistici è rappresentato dal problema dell'esecuzione penale e del trattamento riservato ai detenuti stranieri. Il principio costituzionale del trattamento volto alla risocializzazione e alla rieducazione del reo per gli stranieri si ferma all'interno del carcere, visto che non è prevista alcuna concessione né rinnovo automatico del permesso di soggiorno agli stranieri detenuti che abbiano seguito positivamente un percorso trattamentale. Dopo le recenti modifiche, la legislazione sull'immigrazione2 infatti, tende a rendere praticamente impossibile che un detenuto straniero, una volta scontata la pena, possa reinserirsi socialmente nel territorio italiano: ciò svuota, per questi soggetti, di ogni contenuto il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, che vede la pena finalizzata alla rieducazione del condannato. La sistematica prospettiva di essere espulso impedisce sicuramente alla pena di avere qualsiasi effetto "rieducativo-reinseritivo" e crea un intollerabile disparità di trattamento tra migranti e cittadini italiani ma soprattutto snatura il carcere, che da luogo in cui viene praticato un intervento sociale di tipo reinseritivo si trasforma in "area di parcheggio" o "un centro di permanenza temporanea" per uomini in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione.



FACEBOOK - CERCA GRUPPO: "Associazione Informazione"

E-MAIL: ainformazione@libero.it

BLOG: <http://ainformazione.wordpress.com>

Cerchiamo collaborazioni! ...se volete proporre articoli e idee, scrivete al nostro indirizzo e-mail, grazie!

UNO SGUARDO SUL MONDO

di Erica Titta

Di questi tempi lo sguardo politico internazionale si è spostato sul grande continente africano: Tunisia, Egitto, Algeria, Libia... un movimento mai visto prima.

E al di sotto dell' immenso Sahara, che separa gli stati protagonisti di questo periodo dal resto dell' Africa, che succede?

Attualmente i paesi subsahariani coinvolti in conflitti sono circa tredici: Etiopia, Eritrea, Congo, Sierra Leone, Sudan, Angola, Uganda, Somalia, Guinea Bissau, Nigeria, Rwanda, Ciad, Costa d' Avorio. Parliamo sia di conflitti interni, tra etnie diverse o tra l' esercito regolare con altre forze armate, che di conflitti tra Stati. Secondo il documento, sono africani più della metà dei morti causati dai conflitti in tutto il mondo tra il 1990 e il 2005. La maggioranza di queste vittime riguarda ovviamente popolazione civile, che nel mezzo del conflitto subisce fame, malnutrizione, diffusione di malattie, distruzione del territorio e tutte le conseguenze della crisi economica in cui il Paese inevitabilmente affonda.

Da Peace Reporter, alcuni dati sulla stima delle vittime: Somalia 13.500 morti dal 2006 Etiopia (Ogaden) 4.000 morti dal 1994 R.D.Congo (Kivu) 6.000 morti dal 2004 Uganda 100.000 morti dal 1987 Sudan (Darfur) 300.000 morti dal 2003 Sudan (Sud) 400 morti dal 2011 Rep.Centrificana 2.000 morti dal 2003 Ciad 2.000 morti dal 2005 Nigeria (Delta) 15.000 morti dal 1994 Perché di queste guerre non si sente mai nulla? Non due righe sul giornale, nessun accenno in tv.

Forse perché ci sembrano tanto lontane? Oppure perché non c'è alcun interesse economico che giustifichi un' azione da parte delle potenze occidentali, le quali non possono certo perdere tempo in attività che non portino il nome del dio denaro. Ma basta leggere il Rapporto del Presidente del Consiglio dei ministri dell' anno 2009 per scoprire che il governo italiano ha rilasciato nel 2008 autorizzazioni definitive alla vendita di armamenti all'estero per oltre 3 miliardi di euro, dei quali 80 milioni e 500mila per l' Africa subsahariana, cioè il 2,64% dell'ammontare complessivo delle esportazioni definitive.

Ancora, ci abbeveriamo con voracia dal seno africano: diamanti, petrolio, minerali, gas, carbone, uranio, oro... un' infinità di risorse delle quali ci sentiamo indebitamente proprietari. E mentre mani invisibili scelgono per noi ciò che dobbiamo sapere e ciò che è meglio resti nell' ombra, e mentre i nostri politici parlano di "guerre umanitarie", per assicurarsi il beneplacito della propria coscienza, ci resta da chiederci se si possa continuare davvero a parlare per slogan, in un modo così inumano da fare spavento, o si debba soltanto concordare con quanto diceva Einstein: "la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire".

DENTRO LE MURA

di Alberto Bazzoli

Dall'esterno della Casa circondariale di San Vittore l'unica cosa visibile sono le mura imponenti in cemento, erette per separare e celare nettamente ciò che sta dentro da ciò che sta fuori.

Una volta entrati ci si imbatte in una serie infinita di cancelli e guardie. Dopo lunghi corridoi e mille step intermedi, si giunge al centro dell'edificio da dove si diramano tutti i ragni. La struttura è costruita in modo tale che gli agenti di custodia possano vedere sempre tutto quello che accade nei diversi ragni e i detenuti siano visti senza poter vedere; questo è quello che Foucault sottolinea come visione "panottica". Nella logica del Panopticon l'intento è quello di strappare all'individuo l'individualità soggettiva, spingendolo a comportarsi sempre nel modo in cui gli altri, in questo caso le guardie, si aspettano ed esigono.

L'ambiente è completamente spoglio di qualsiasi elemento che possa ispirare serenità, tranquillità o felicità; tutto è predisposto a punire e sottomettere, dagli sguardi truci e "investigativi" degli agenti preposti al controllo di ogni cosa o persona presente, al clima ovattato quasi come se ci si trovasse in un luogo completamente estraniato dal mondo. I detenuti girano senza meta in cerca di un pò di riservatezza che, in un luogo del genere, è sempre minacciata da sconosciuti che ci si ritrova come "coinquilini" o dai controlli invasivi e impertinenti delle guardie. "Un'istituzione è degna e rispettabile se consente al soggetto, ad ognuno di trovare uno spazio per la sua particolarità". (Laurent,E.,1992) Nel carcere manca spazio vitale, la possibilità di stare con se stessi e pensare liberamente; anche il pensiero è controllato dall'ambiente e dalle regole, perché il detenuto non sa quello che accade fuori, se non in minima parte. Egli può solo pensare al colloquio del lunedì, alla telefonata di pochi minuti con l'avvocato, alle due ore d'aria disponibili al giorno e al momento dedicato all'incontro con i propri affetti, lasciati all'esterno. Tutto è omologato, uniformato e compresso in pochi, angusti e freddi spazi. L'unico momento che si ha per riprendere in mano la propria individualità e stare un pò con se stessi è quello dei pochi minuti di incontro con gli operatori sociali presenti nella struttura. Il periodo del colloquio diventa, per la persona detenuta, l'occasione ideale per prendere respiro in quell'ambiente così soffocante ed artefatto. Il colloquio con gli assistenti sociali, gli educatori, i volontari etc., diventa l'unica via di fuga possibile per la mente della persona reclusa. l'unico momento in cui ci si può reimpossessare del proprio io, divincolandosi dalla parte imposta da quel "teatro detentivo", chiamato Carcere

BOTTA&RISPOSTA

Di Dott.ssa Pedrinazzi Antonietta, Direttore dell'UEPE di Milano, Lodi, Monza e della Brianza

1. Che servizi offre l'ufficio di esecuzione penale esterna (u.epe)

L'U.EPE svolge le funzioni che gli assegna l' art.72 dell'Ordinamento Penitenziario, rinnovellato dall'art.3 della legge n.154/2005, che ne ha cambiato anche la denominazione (C.S.S.A.), vale a dire le attribuzioni in materia di indagini sociali, istruttorie e consulenza, rispettivamente su richiesta della Magistratura in materia di misure di sicurezza e di applicazione di misure alternative ai condannati e su richiesta degli Istituti penitenziari in materia di osservazione della personalità (art.13 O.P.) e per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Inoltre la norma assegna agli U.EPE il potere di proposta alla Magistratura di Sorveglianza dei programmi di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare. Infine, la lettera d) dell'art.72 rinnovellato fa chiara menzione del potere di controllo dei programmi, collegato agli interventi di assistenza effettuati nei confronti dei condannati in esecuzione penale esterna.

2. Qual e' la tipologia di utenza?

Utenti dell'U.EPE sono i condannati definitivi che- dallo stato di detenzione o dalla libertà- chiedono di scontare la pena (in tutto o in parte secondo i criteri di ammissione previsti dal Legislatore) in regime di esecuzione penale non detentiva : affidamento in prova ordinario(ex art.47 O.P.)affidamento in prova in casi particolari per chi è tossicodipendente (ex art.94 D.P.R. n.309/90), detenzione domiciliare, semilibertà, libertà vigilata.

3. Quale ruolo svolge l'a.s. nell'u.epe?

L'assistente sociale che opera all'interno di un U.EPE svolge indagini socio-famigliari nei confronti di chi ha chiesto di essere ammesso ai benefici di legge e/o a una misura alternativa, collabora con l'Area pedagogica, le Commissioni e i gruppi di trattamento negli Istituti penitenziari ed effettua la presa in carico delle persone sottoposte a misura alternativa, alla libertà vigilata, alle sanzioni sostitutive. Su richiesta della Magistratura di Sorveglianza, fornisce a quest'ultima i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga o la revoca delle misure di sicurezza (art.72 comma 4 O.P.). Può fornire al Tribunale di Sorveglianza notizie utili in relazione alle istanze di grazia (ex art.681 c.p.p.), di liberazione condizionale (ex art.682 c.p.p.), e di riabilitazione (ex art 683 c.p.p.). Infine, segue l'esperienza dei permessi-premio (ex art.30 ter, comma 3 O.P.) riferendo in merito caso per caso all'Istituto penitenziario ove il condannato in permesso è ristretto. Infine l'assistente sociale interviene, caso per caso, per favorire il mantenimento dei rapporti familiari, in particolare il collegamento della madre detenuta con i figli, e per favorire la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.

4. Quali sono i servizi territoriali con cui collabora con piu' frequenza l'u.epe?

La collaborazione dell'U.EPEcon il territorio non è frammentaria o eventuale ma è prevista dall'art.118 del D.P.R. 230/2000; essa può configurarsi e nella forma di convenzioni e accordi generali sulle prassi operative (in tal caso la competenza alla stipula è della Direzione dell'U.EPE) e nella forma di programmi di trattamento redatti per ogni singolo caso quando l'utente è un tossicodipendente (ex art.94 D.P.R. 309/90) o un dimittendo/ libero vigilato proveniente dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario e comunque in ogni caso di particolare criticità o fragilità sociale. In tali casi la competenza alla collaborazione è dell'assistente sociale che ha in carico il caso secondo un programma validato dal Magistrato di Sorveglianza. Di fatto, i servizi con cui l'U.EPE collabora sono sia i servizi pubblici dei Comuni, ASLe Aziende Ospedaliere (es.SERT, C.P.S., consultori familiari) sia i servizi del privato-sociale (es. centri diurni e comunità terapeutiche) e del volontariato (es.sportelli informativi).

comunque teso al reinserimento sociale che la persona stessa svolge. E' in questa prospettiva che vengono previsti dall'O.P., nella sua formulazione del 1975, ma soprattutto dalle sue successive modifiche e integrazioni, alcuni benefici (come il lavoro all'esterno, i permessi-premio, la liberazione anticipata; o vere e proprie misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare) mediante i quali si possano sperimentare, anche fuori dal carcere, le capacità e l'impegno del condannato in un percorso "riabilitativo". Tra le modifiche più rilevanti della L.354/1975, che negli anni hanno gradualmente ampliato la gamma e la possibilità di fruizione di questi benefici, ricordiamo in particolare quelle introdotte dalla L.663/1986 (c.d. "Gozzini") e dalla L.165/1998 (c.d. "Simeone-Saraceni"). Vanno ricordati inoltre interventi legislativi nel campo delle dipendenze, ricompresi nel D.P.R. 309/1990 e successive modifiche, che, fra l'altro, definiscono specifiche misure alternative al carcere per soggetti tossico/alcoolodipendenti che intraprendono un

percorso di recupero. La legge affida al servizio sociale, articolato in Uffici locali di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia, una serie di compiti definiti dall'O.P. e dal suo Regolamento di esecuzione, il D.P.R. 230/2000; essi riguardano in particolare la collaborazione con gli Istituti Penitenziari e la gestione delle misure alternative. Nell'ambito di un trend che vede, dal 1975 ad oggi - tranne nei periodi successivi a provvedimenti di clemenza, come l'indulto del 2006 -, un aumento progressivo del numero dei detenuti, con un forte aumento negli ultimi anni della percentuale di stranieri e di persone svantaggiate che non hanno i requisiti per accedere a gran parte dei benefici previsti dall'O.P., si è avuta un'alternanza di interventi legislativi a volte tesi all' ampliamento delle misure alternative, come quelli già citati, a volte chiaramente restrittivi, come la L.251/2005 (c.d. "ex Cirielli")

TEORICAMENTE... APRI LA MENTE!

Di A.S. Giovanni Cellini docente presso Università Milano Bicocca

La legislazione sul sistema penitenziario italiano è un ambito estremamente complesso, che riguarda sia l'esecuzione penale intramuraria (il carcere) che quella esterna (le misure alternative). Soffermandoci sul settore degli adulti, un passaggio storico fondamentale è rappresentato dall'istituzione dell'Ordinamento Penitenziario (O.P.), avvenuta con la L.354/1975, un provvedimento, che, rispondendo al dettato costituzionale (art.27 Cost.) supera l'idea di pena meramente retributiva e pone a fondamento dell'esecuzione penale alcuni concetti base, come la flessibilità della pena: nel corso del tempo, cioè, vi possono essere delle modificazioni del regime penitenziario a cui la persona condannata è sottoposta, in coerenza con il percorso "rieducativo", di cambiamento e

